



[www.studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it)

## **LE FORME GIURIDICHE DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI**

*Posted on 26 Febbraio 2024 by Sabatino Pizzano*



Il mondo dello sport dilettantistico italiano sta attraversando una fase di profonda trasformazione. La riforma, introdotta con il Decreto Legislativo 36/2021 e successivamente modificata, ha ridisegnato il quadro normativo con l'obiettivo di modernizzare e regolamentare in modo più efficace il settore. Questa evoluzione legislativa impatta significativamente sulle forme giuridiche che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere, introducendo nuove opportunità ma anche nuove responsabilità.

## Le nuove forme giuridiche ammesse

Dopo la riforma, gli enti sportivi dilettantistici possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- Associazione sportiva priva di personalità giuridica
- Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato
- Società di capitali o cooperative

Questa diversificazione delle forme giuridiche rappresenta un'importante novità, ampliando le possibilità organizzative per gli enti sportivi e permettendo una maggiore flessibilità nella scelta della struttura più adatta alle specifiche esigenze.

## Associazioni sportive: tra tradizione e innovazione

Le associazioni sportive, sia con che senza personalità giuridica, rimangono una scelta popolare per molti enti dilettantistici. La riforma ha mantenuto questa opzione, ma ha introdotto nuovi requisiti e responsabilità.

### Associazioni senza personalità giuridica

Queste continuano a essere regolate dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. La loro costituzione richiede un atto scritto, ma godono di una maggiore flessibilità operativa.

### Associazioni con personalità giuridica

Offrono il vantaggio della responsabilità limitata per gli amministratori. La riforma ha introdotto una procedura semplificata per l'ottenimento della personalità giuridica, rendendo questa opzione più accessibile.

## Società di capitali e cooperative: nuove opportunità

Una delle novità più rilevanti della riforma è la possibilità per gli enti sportivi dilettantistici di costituirsi come società di capitali o cooperative. Questa opzione apre nuove prospettive in termini di gestione e finanziamento.

### Società di capitali

Possono assumere la forma di S.r.l., S.p.A. o S.a.p.a. Questa scelta può essere particolarmente vantaggiosa per gli enti che gestiscono impianti sportivi o che hanno necessità di attrarre investimenti significativi.

### Cooperative

Rappresentano un'interessante alternativa, combinando i principi della mutualità con la gestione di attività sportive dilettantistiche.

## Attività sportiva dilettantistica per gli ETS

Gli ETS possono svolgere l'attività sportiva dilettantistica in via non prevalente se:

- Iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- Costituiti secondo il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e iscritti al RUNTS.

In tal caso si applicano per la sola parte sportiva le norme del D.Lgs. 36/2021 sulla disciplina degli enti sportivi dilettantistici.

---

### *Domande e Risposte*

**D: Gli ETS possono diventare enti sportivi dilettantistici?**

R: Sì, svolgendo attività sportiva dilettantistica in via non prevalente e rispettando gli adempimenti previsti.

**D: Le società di persone possono assumere la qualifica di ente sportivo dilettantistico?**

R: No, la forma di società di persone è esclusa dalla riforma dello sport.

**D: Quali norme si applicano agli ETS che svolgono attività sportiva dilettantistica?**

R: Il Codice del Terzo Settore e, per la sola parte sportiva, il D.Lgs. 36/2021.

**D: Quali forme giuridiche può assumere un ente sportivo dilettantistico?**

R: Può essere associazione, società di capitali, cooperativa o ETS iscritto al RUNTS.

**D: Le società di persone possono costituire enti sportivi dilettantistici?**

R: No, la riforma dello sport le esclude per evitare commistione tra patrimoni.

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA